DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1988

che modifica la direttiva 82/606/CEE relativa all'organizzazione di indagini da parte degli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali

(88/562/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

considerando che la direttiva 82/606/CEE [1] prevede che gli Stati membri devono eseguire, nel 1988, un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi e stagionali, occupati in agricoltura;

considerando che detta direttiva prevede che la concessione di un contributo della Comunità per i costi dell'indagine termina dopo il 1986;

considerando che l'adesione di nuovi Stati membri e l'estensione dell'indagine alla manodopera non occupata regolarmente rendono necessaria la continuazione del contributo per i costi per l'indagine 1988,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli articoli 7 e 8 della direttiva 82/606/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

« *Articolo 7*

Per l'esecuzione delle indagini svolte sino al 1988 compreso, gli Stati membri ricevono un contributo forfettario per azienda intervistata. Tale contributo viene imputato sugli appositi stanziamenti nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

Il Consiglio riesamina per la prima volta la presente direttiva all'inizio del 1990.

A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio, al più tardi all'inizio del 1990, una relazione sull'esperienza acquisita nello svolgimento delle indagini previste dalla presente direttiva.

Detta relazione è corredata di proposte relative al dispositivo da attuare, se necessario, per gli anni successivi al 1990. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. PEPONIS

[1] GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 22.